

Circolare n.

Ai Delegati regionali
e distrettuali

LORO SEDI

OGGETTO: Regolamento interno

Al fine di adeguare alle attuali esigenze associative
ed organizzative
il Regolamento interno dell'ACEC, e nell'intento di meglio

definire la finisomia e i compiti degli organi

distrettuali regionali e ~~di~~ distrettuali dell'ACEC, il

Councilo Direttivo dell'Associazione, nella seduta dell'11

luglio 1957, ha approvato il testo del nuovo Regola-

mento interno dell'ACEC, che mi prego inviarvi

in allegato.

Con i migliori auguri per la ripresa dell'attività
associativa, Le prego i più cordiali saluti.

ASSOCIAZIONE CATTOLICA ESERCENTI CINEMA (ACEC)

REGOLAMENTO INTERNO

I - SOCI

Art. 1 - Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto dell'Associazione sono soci dell'ACEC:

a) - i singoli titolari di Sale Cinematografiche Cattoliche, comunque dipendenti o controllate dall'Autorità Ecclesiastica. Per titolare di Sala Cinematografica Cattolica s'intende il titolare della licenza di esercizio, o il proprietario della Sala, o il titolare di un qualunque diritto ^{reale} sull'immobile;

b) - i dirigenti nazionali, regionali e diocesani, indipendentemente dalla titolarità di cui sopra, per tutta la durata del loro mandato. I soci appartenenti a questa categoria devono essere regolarmente eletti dalle rispettive Assemblee nazionali (Consiglio Direttivo Nazionale), regionali (Delegazioni Regionali) e diocesane (Delegazioni Diocesane). Nell'eventuali impossibilità di convocazione delle Assemblee predette, per motivi riconosciuti legittimi dalla Presidenza Nazionale dell'Associazione, sarà richiesto all'Autorità Ecclesiastica competente di nominare dei Delegati straordinari, aventi l'incarico di reggere l'Associazione per il settore di loro competenza e di provvedere alla convocazione delle Assemblee previste dallo Statuto per le regolari elezioni dei dirigenti dell'Associazione.

Art. 2 - La qualifica di socio si perde per la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 3 dello Statuto dell'Associazione e di quelli precisati all'art. 1 del presente Regolamento.

Eventuali altri casi sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo Nazionale, come stabilito dall'art. 5 dello Statuto dell'Associazione.

II - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 3 - I soci hanno diritto:

- a) alla consulenza ed assistenza tecnico-legale-fiscale ed amministrativa gratuita per tutte le pratiche di ordinaria amministrazione relative alla apertura ed alla gestione di Sale Cinematografiche Cattoliche. Nel caso di infrazioni alle norme disciplinari emanate dalla Autorità Ecclesiastica, alle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di evasioni fiscali per i diritti erariali e di autore, o di inosservanza delle norme statutarie, detta assistenza verrà meno;
- b) ad usufruire dei Servizi Assistenza Sale (SAS) costituiti dall'Associazione nelle singole regioni;
- c) a godere dei vantaggi previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia cinematografica, e delle norme emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai vari Ministeri a favore delle Sale Cinematografiche Cattoliche, nonché di quelli derivanti dalle Convenzioni e dagli accordi stipulati con la SIAE, l'AGIS e l'ANICA e di quanto altro possa convenirsi con altri Enti, Associazioni o Società (1).

Art. 4 - I soci sono tenuti ad osservare:

- a) le norme dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione;
- b) le deliberazioni emanate dagli organi direttivi dell'Associazione e gli accordi stipulati dagli stessi con Enti ed organismi pubblici e privati;
- c) le segnalazioni sulla classifica morale dei film, emanate dal Centro Cattolico Cinematografico (CCC), e le norme dell'Autorità Ecclesiastica in materia cinematografica.

I soci sono altresì tenuti al pagamento delle quote associative nei modi e nelle forme che saranno disposti dagli organi direttivi dell'Associazione.

III - ASSEMBLEE, DELEGATI REGIONALI e DELEGAZIONI REGIONALI

Art. 5 - Nelle Regioni Conciliari Ecclesiastiche sono costituite le Delegazioni Regionali ACEC, le quali operano in fedele conformità alle direttive generali dell'Associazione ed alle disposizioni impartite dalle Conferenze Episcopali.

Art. 6 - La Delegazione Regionale ACEC - nei limiti indicati all'art. 5 del presente Regolamento - è l'organo direttivo dell'ACEC in sede regionale.

E' presieduta dal Delegato Regionale ACEC ed è composta da tutti i Delegati diocesani ACEC della Diocesi formanti la Regione Conciliare.

Può avere, su richiesta del Delegato regionale ACEC, uno

o più Vice Delegati che devono essere regolarmente eletti dalla Delegazione regionale.

Art. 7 - La Delegazione Regionale ACEG viene convocata normalmente ogni mese, e comunque almeno ogni tre mesi.

Compete ad essa:

- a) promuovere nella regione l'organizzazione e l'attività dell'Associazione in conformità allo Statuto ed alle superiori disposizioni;
- b) studiare e deliberare le opportune iniziative a carattere regionale coordinando l'attività delle varie Diocesi della Regione Conciliare;
- c) disporre i Convegni, le settimane ed i corsi di studio che interessano il settore di propria competenza;
- d) attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione e quanto previsto nei programmi generali di lavoro;
- e) costituire e far funzionare regolarmente il Servizio Assistenza Sale (SAS);
- f) designare e confermare i rappresentanti dell'ACEG in seno alle Commissioni territoriali a carattere associativo;
- g) verificare la regolarità delle domande di apertura di nuove sale cinematografiche cattoliche sia con licenza parrocchiale che industriale, prima dell'esame in sede di Commissione territoriale competente;
- h) comporre, in forma amichevole e conciliativa, eventuali contestazioni e vertenze;
- i) accertare eventuali infrazioni alle norme che disci-

plino l'attività delle Sale Cinematografiche Cattoliche e agli accordi vigenti, segnalandole all'Autorità Ecclesiastica diocesana ed ordinando ai contravventori, con motivata diffida, la cessazione dell'abuso;

1) curare gli interessi delle Sale Cinematografiche Cattoliche in relazione ai fini statutari ed in armonia alle direttive della Presidenza nazionale e del Consiglio Direttivo nazionale dell'Associazione.

Art. 8 - Il Delegato Regionale ACEC rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione sul piano regionale, presiede e dirige le riunioni della Delegazione regionale e provvede al governo ordinario dell'Associazione, regionalmente in linea esecutiva.

Gli eventuali Vice Delegati regionali collaborano col Delegato regionale in ordine ai problemi speciali dell'Associazione sul piano regionale. Lo sostituiscono a turno - in caso di assenza o di impedimento.

Art. 9 - Il Delegato regionale ACEC dovrà dare relazione annuale (2) dell'attività propria e della Delegazione regionale alla Presidenza nazionale dell'Associazione. Analoga relazione dovrà presentare alla Conferenza Episcopale tramite l'Ecc.mo Vescovo Presidente della Commissione Regionale dello Spettacolo.

Art. 10 - Il Delegato regionale ACEC è membro di diritto del Consiglio Direttivo nazionale dell'Associazione. Non esiste incompatibilità fra la carica di Delegato regionale e quella di Vice Presidente nazionale dell'Associazione. Per tutti gli altri casi è competente il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione.

Art. 11 - Per l'elezione del Delegato regionale ACEC devono essere osservate le seguenti norme:

- a) il Delegato regionale - straordinario o uscente - provvederà a convocare, con preavviso di almeno 15 giorni, tutti i Delegati diocesani della regione;
- b) l'Assemblea dovrà essere presieduta da un rappresentante della Presidenza nazionale dell'Associazione;
- c) avranno diritto di voto i soli Delegati diocesani della regione, e i loro sostituti, muniti di regolare delega, autenticata dal Delegato Vescovile per lo Spettacolo;
- d) per la validità dell'elezione del Delegato regionale, in sede di prima convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno due terzi dei Delegati diocesani della regione. In seconda convocazione si procederà all'elezione qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea può essere riunita in seconda convocazione subito dopo la prima, purchè nella lettera di convocazione dell'Assemblea sia chiaramente indicato che la seconda convocazione avrà luogo nella stessa giornata;
- e) risulterà eletto Delegato regionale il candidato che avrà ottenuto la maggioranza di voti;
- f) l'Assemblea potrà eleggere, su richiesta del Delegato regionale ACEC, uno o più Vice Delegati regionali. La nomina del Delegato regionale ACEC è subordinata all'approvazione della competente Conferenza Episcopale, alla quale la Presidenza nazionale sottoporrà l'esito delle votazioni.

Art. 12 - Il Delegato e i Vice Delegati regionali ACEC durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

IV - DELEGAZIONI DIOCESANE, DELEGAZIONI DIOCESANE e ASSEMBLEA
DIOCESANA

Art. 13 - In ciascuna Diocesi è costituita una Delegazione Diocesana ACEG presieduta dal Delegato diocesano ACEG e formata di una Consulta Diocesana di cui fanno parte gli Incaricati per le diverse zone della Diocesi. Saranno chiamati ^{a partecipare all'iniziativa a far parte} ~~a far parte~~ della Delegazione diocesana, ^{a titolo di consultant,} un rappresentante della Curia Diocesana, l'Incaricato del Segretariato Diocesano dello Spettacolo e alcuni esperti designati dalla Assemblea Diocesana su proposta del Delegato Diocesano ACEG. La Delegazione diocesana opera in piena conformità alle direttive generali dell'Associazione, sul piano nazionale e regionale, e alle disposizioni dell'Ordinario Diocesano.

Art. 14 - Il Delegato diocesano ACEG:

- a) promuove l'ACEG nella Diocesi e nelle singole Parrocchie, avuto riguardo delle possibilità locali, e ne vigila il regolare funzionamento con l'aiuto degli organi diocesani alle sue dipendenze;
- b) riceve ed adatta alle speciali esigenze della Diocesi i programmi ed i piani di lavoro annuali fissati dagli organi direttivi nazionali e regionali;
- c) convoca la Consulta Diocesana e ne comunica le decisioni per l'approvazione da parte dell'Assemblea Diocesana ACEG, e la loro successiva attuazione;
- d) dispone in casi di particolare urgenza gli opportuni provvedimenti anche su materia di normale competenza dell'Assemblea diocesana ACEG;
- e) convoca l'Assemblea diocesana dell'Associazione almeno due volte all'anno, in una delle quali sarà data la

relazione annuale, e ogni triennio per ele elezioni del Delegato diocesano, e tutte le volte che lo ritenga opportuno;

f) dura in carica tre anni ed è rieleggibile;

Art. 15 - La Delegazione diocesana ACEG provvede al coordinamento delle attività delle Sale Cinematografiche Cattoliche della Diocesi ed allo studio dei problemi e delle iniziative che si riferiscono alla vita ed allo sviluppo dell'Associazione ed alle Sale Cinematografiche nella Diocesi.

Spetta in particolare alla Delegazione Diocesana ACEG:

a) di esprimere motivato parere sull'apertura e la gestione delle Sale Cinematografiche sia a carattere parrocchiale che industriale;

b) di curare gli interessi delle Sale Cinematografiche Cattoliche in relazione ai fini statutari ed in armonia alle superiori disposizioni;

c) di attuare tutto quanto necessario per la diffusione dello spirito associativo nella base.

Art. 16 - L'Assemblea diocesana ACEG è l'organo direttivo dell'Associazione sul piano diocesano;

Essa deve essere convocata una volta all'anno per l'approvazione della relazione annuale dell'attività dell'ACEG in Diocesi, e ogni triennio per l'elezione del Delegato diocesano.

Ne fanno parte di diritto, con voto deliberativo, i singoli soci dell'ACEG della Diocesi.

Art. 17 - Per l'elezione del Delegato diocesano devono essere osservate le seguenti norme:

- a) il Delegato diocesano - straordinario o uscente - provvederà a convocare, con un preavviso di almeno 15 giorni, tutti i soci ACEC della Diocesi;
 - b) i soli soci hanno diritto al voto. Non sono ammesse deleghe;
 - c) l'Assemblea deve essere presieduta dal Delegato Regionale ACEC, o da un suo rappresentante;
 - d) risulterà eletto Delegato diocesano il nominativo che avrà riportato il maggior numero dei voti.
- La nomina del Delegato diocesano è subordinata alla approvazione dell'Ordinario diocesano.
- L'Assemblea potrà eleggere, su richiesta del Delegato diocesano, uno o più Vice Delegati diocesani.

V - RAPPORTI

Art. 18 - I rapporti interni dell'Associazione sono regolati dallo Statuto e dalle deliberazioni degli organi direttivi dell'Associazione.

Quelli esterni sono regolati secondo i modi e le forme stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia cinematografica, o in base agli speciali accordi che saranno stipulati in proposito.

VI - NORME FINALI

Art. 19 - Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per le eventuali modifiche, a norma dell'art. 14 lettera c) dello Statuto dell'Associazione, è competente il Consiglio Direttivo Nazionale.

N O T E

- (1) I benefici di cui, all'atto dell'approvazione del presente Regolamento, godono i soci dell'ACEC sono:
- a) sostituzione dei depositi cauzionali, prestati dai singoli esercenti a copertura dei diritti erariali e dei P.D.M., con la garanzia fide-jussoria AGIS-Minerva, secondo gli accordi AGIS-SIAE;
 - b) abbonamento annuo, a condizioni di speciale favore, alla "Rivista del Cinematografo" organo ufficiale del Centro Cattolico Cinematografico (CCC) e dell'Associazione;
 - c) tessera AGIS-ACEC, in base alla Convenzione esistente tra le due Associazioni;
 - d) riduzione del 25% sulle pubblicazioni della "Rivista del Cinematografo" e dell'ACEC.
- (2) L'anno sociale decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno solare successivo.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione in data 11.7.57.